

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ZONALE ANSPI** *(approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci il 30 gennaio 2013)*

### **TITOLO I – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO**

#### **Art. 1 - I soci affiliati**

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Zonale viene affiliato, con la qualifica di socio, l'Oratorio/Circolo, il quale:
  - È costituito in associazione non riconosciuta con uno statuto autonomo che rispetti le finalità e gli scopi dell'ANSPI, nonché i principi fondamentali previsti dalla legge sulla promozione sociale e/o sportiva;
  - Ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale.
  - Ottiene la qualifica di socio quando è affiliato ed è titolare di minimo 20 tesserati adulti.
2. L'assemblea dei tesserati, associati all'Oratorio/Circolo elegge il Consiglio ed il suo Presidente che ne assume la rappresentanza legale.
3. L'Oratorio/Circolo qualora in possesso dei requisiti di legge, avanza la richiesta d'iscrizione sia al registro nazionale/regionale delle APS che a quello del Coni, dando tempestiva comunicazione alla segreteria zonale e regionale all'intervenire di eventuali variazioni, come ad esempio il cambio della sede, del legale rappresentante e dello statuto, etc.

#### **Art. 2 - Quote e contributi associativi**

1. Gli Oratori/Circoli unitamente alla richiesta annuale di affiliazione e tesseramento versano al comitato Zonale le quote associative comprensive di tutte le spettanze nazionali, regionali e zonali.
2. La copertura assicurativa è subordinata a tale versamento.
3. La persistenza nell'uso del logo ANSPI successivamente alla pronuncia di cessazione ne comporterà la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.

#### **Art. 3 - I tesserati associati**

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Zonale possono aderire e tesserarsi all'ANSPI, tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i principi dell'associazione contenuti nello statuto, nei regolamenti e nella carta dei valori si riconoscono e le accettano.
2. I tesserati acquistano la qualifica di tesserato associato, che è personale e non trasmissibile, presentando domanda al competente organo di un Oratorio/Circolo affiliato all'ANSPI, che la può rifiutare solo in caso di gravi motivi, decisione contro cui il richiedente può ricorrere al competente organo di giustizia ordinaria.
3. La stessa persona può avere solo una tessera ANSPI e con questa iscriversi come associato, previo pagamento integrativo delle quote dovute.
4. I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Oratorio o Circolo.

### **TITOLO II – ASSEMBLEA ZONALE**

#### **Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto Zonale, viene effettuata dal Presidente Zonale a mezzo posta e media associativi ANSPI, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Zonale e viene svolta entro i successivi 60 giorni.

#### **Art. 5 - Presidente e Segretario di Assemblea**

1. Ai sensi dell'art. 9.7 dello Statuto Zonale il Presidente dell'Assemblea viene eletto dai partecipanti alla stessa, tra i candidati proposti dal Presidente Zonale.
2. Il presidente eletto sceglierà il segretario di assemblea per la verbalizzazione.

#### **Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea e diritto di voto**

*Abastan Rosso*  
*Salvo Scutellari*

1. Il diritto di voto è uguale per ogni Oratorio/Circolo che può esercitarlo se: risulta affiliato da novanta (90) giorni, ha almeno 20 tesserati adulti ed è in regola con il versamento delle quote associative.
2. L'Assemblea Zonale è costituita dagli Oratori/Circoli affiliati all'ANSPI in persona dei loro Presidenti pro tempore e da altri 3 rappresentanti.
3. Tali rappresentanti devono essere: membri del Consiglio Direttivo dell'Oratorio/Circolo, designati con apposita delibera consiliare, tesserati, maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative.
4. Il Presidente ed i rappresentanti dell'Oratorio/Circolo hanno entrambi diritto di voto attivo e passivo.

### **TITOLO III – ELEZIONI**

#### **Art. 7 - Candidature alle cariche sociali**

1. I Candidati alle cariche sociali zonali, così come precisato dall'art 9.2 dello Statuto zonale e art. 6 del presente regolamento, sono il Presidente pro tempore ed i rappresentanti dell'Oratorio/Circolo affiliato.
2. Le candidature devono essere presentate entro sette (7) giorni prima dell'Assemblea elettiva alla segreteria zonale. In caso di mancata presentazione della candidatura, risultano eleggibili tutti i soci presenti all'Assemblea ai sensi degli artt. 6.2 e 6.3 del presente Regolamento.
3. Le candidature dovranno essere quindi comunicate ai soci ed affisse su appositi elenchi prima della celebrazione dell'assemblea.

#### **Art. 8 - Commissione verifica poteri**

1. La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 9.8 dello Statuto Zonale, ha il compito di verificare chi sono gli elettori aventi diritto e che i candidati siano eleggibili.
2. Inoltre deve comunicare alla Presidenza Zonale i risultati della verifica.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

1. La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.

#### **Art. 10 - Ineleggibilità**

1. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi l'incarico di membro del Consiglio Zonale e di Presidente Zonale, tale calcolo è considerato a partire dall'approvazione del nuovo Statuto Zonale.
2. Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a tre (3) anni.

#### **Art. 11 - Modalità di elezione alle cariche zonali**

1. Per lo svolgimento dell'elezione alle cariche zonali, viene costituito dall'Assemblea un seggio, Commissione Scrutinio (art 9.16 dello Statuto Zonale), composto da tre (3) membri e che siano non candidati, al di fuori del Consiglio Zonale, di cui uno con funzione di Presidente, e tesserati ANSPI.
2. Al termine dell'operazione di voto, redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

#### **Art. 12 - Elezione alle cariche zonali**

1. Le elezioni del Presidente Zonale e del Consiglio Zonale, ad esplicitazione dell'art. 9.14 dello Statuto zonale, avvengono con scrutini separati e contemporanei su due rispettivi elenchi.
2. Gli elettori esprimeranno per l'elezione del Presidente Zonale una (1) sola preferenza mentre per i membri del Consiglio zonale un massimo di tre (3) preferenze.
3. Risulteranno eletti Presidente Zonale il più suffragato e Consiglieri zonali, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto zonale, n. quattro (4) candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
4. A parità di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale il criterio di anzianità associativa.

#### **Art. 13 – Elezione dei delegati per le assemblee nazionali e regionali**

1. Il Presidente Zonale è il delegato del Comitato Zonale a partecipare alle assemblee nazionali e regionali.
2. Qualora risultino affiliati 20 (venti) Oratori/Circoli o multipli di esso, escludendo ogni Frazione inferiore o superiore, aventi diritto al voto nell'ambito del Comitato Zonale, ai

*Alberto*  
*Elvio*

sensi dell'art.6 del presente regolamento, l'Assemblea annualmente in convocazione ordinaria elegge i delegati per le Assemblee Nazionale e Regionali, tra i candidati proposti e che risultino tesserati da almeno novanta (90) giorni.

#### **Art. 14 - Ricorso ai Proviviri**

1. Ogni eventuale ricorso sulla validità della procedura elettiva potrà essere presentato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata alla sede nazionale, entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura del Seggio, al Presidente del Collegio dei Proviviri, il quale accertate le motivazioni pronuncerà entro i successivi cinque giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

#### **Art. 15 - Insediamento degli organi statutari**

1. Gli organi eletti, accertata la regolarità della procedura elettiva, si riuniranno entro 15 giorni dalla proclamazione su convocazione del Presidente Zonale, per l'attribuzione delle seguenti cariche sociali: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

#### **Art. 16 - Decadenza**

1. I componenti gli organi statutari assenti, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi decadranno automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti dai primi dei non eletti.
2. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statutari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.
3. Il Consiglio Zonale decade :
  - per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - per mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 17 - Ricostituzione organi statutari**

1. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente avrà il compito di provvedere alle incombenze relative all'elezione del nuovo Presidente entro trenta (30) giorni. L'ordinaria amministrazione spetterà a quest'ultimo sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.
2. Nell'ipotesi di cui al punto sub 2. art. 16 del presente regolamento l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente Zonale sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.
3. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al punto sub 1. art. 16 del presente articolo sono irrevocabili.

### **VI - FUNZIONAMENTO ORGANI**

#### **Art. 18 - Consiglio Zonale**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Zonale, il Consiglio Zonale redige i regolamenti demandatigli dall'Assemblea,
2. Delibera altresì i preventivi e i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale.

#### **Art. 19 - Consiglio di Presidenza**

1. Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto zonale, il Presidente si avvale del Consiglio di Presidenza costituito dal Presidente stesso, dal Vice Presidente e dal Segretario Zonale per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Zonale.
2. Il Presidente, qualora fosse impossibilitato a farlo, provvede all'assunzione del personale per il funzionamento della struttura zonale, in attuazione delle delibere del Consiglio Zonale, e può conferire mandati o deleghe di rappresentanza previa delibera di approvazione.
3. Il Segretario provvede a coordinare il funzionamento della sede zonale: in particolare cura la redazione, la conservazione e la trasmissione dei verbali e degli atti associativi.
4. Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.

Pescara, 30 gennaio 2013

Firme:

Il Presidente dell'Assemblea ..... *Roberto Amis* .....

Il Segretario verbalizzante ..... *Salvo Serrati* .....